

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA

DECISIONE N. 1/2019 BERTI Massimiliano e GHIZZONI Fernando

Vista la denuncia del 08.02.2019 presentata dal Sig. **BERSELLI Roberto** (tessera n. 316854), consigliere della soc. bocc. organizzatrice ASD Formiginese del C.P. di Modena, nei confronti degli atleti **BERTI Massimiliano** (tessera n. 694562 cat. C) affiliato alla soc. bocc. **Sammartinese (RE)** e **GHIZZONI Fernando** (tessera n.386943 cat. C) affiliato alla soc. bocc. **Scandianese (RE)**, per comportamento offensivo ed irrispettoso e per rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione della gara regionale 1° Trofeo 1° Trofeo Logotecnica, organizzata dalla Società bocc. ASD Formiginese del C.P. di Modena, avvenuta in data 05.02.2019. Espletate le necessarie indagini, preso atto delle memorie difensive pervenute da parte dei denunciati, considerato che la documentazione e le testimonianze in atti confermano e provano inequivocabilmente ed incontrovertibilmente la responsabilità degli atleti **BERTI Massimiliano** e **GHIZZONI Fernando** per violazione dell'art. 61 comma 3 lettere **D** e **H** del Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.B., tenuto conto dell'assenza di precedenti sanzioni, il GST ritiene di giustizia ai sensi dell'art. 61 comma 5 lettera **B** del R.G.D. FIB comminare ai Sigg.ri **BERTI Massimiliano** e **GHIZZONI Fernando** la sanzione minima prevista, ovvero **1 mese di squalifica per ciascun atleta per la violazione di cui all'infrazione della lettera D e 1 mese di squalifica per ciascun atleta per la violazione di cui all'infrazione della lettera H, trattandosi di prima infrazione (dal 11 Marzo 2019 al 9 Maggio 2019 compresi) ed ai sensi dell'art. 61**

Federazione Italiana Bocce

Comitato Regionale Emilia Romagna

Viale Indipendenza 25
41125 Modena

emilia@federbocce.it

Tel. +39.059.451633

Fax. +39.059.3160868



CONI



comma 7 lett. B alle Società Affiliate bocc. Sammartinese (RE) e soc. bocc. Scandianese (RE) la multa minima per ciascuna società di € 150,00 per la violazione di cui all'infrazione della lettera D e di € 150,00 per la violazione di cui all'infrazione della lettera H.

Modena, li 07 marzo 2019

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Avv. Celestino Salami



N.B.

Il mancato pagamento della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazione della decisione comporta la sospensione della Società Affiliata e dei suoi Tesserati da ogni attività federale